



**Schema di Accordo di collaborazione
per la tutela e per lo sviluppo del patrimonio linguistico e culturale della componente friulanofona
della Regione del Veneto e venetofona della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**

Tra

- la **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**, con sede legale a Trieste in piazza dell'Unità d'Italia 1, codice fiscale n. 80014930327 e partita Iva n. 00526040324, rappresentata da _____, in qualità di _____, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione presso la quale elegge domicilio

E

- la **REGIONE DEL VENETO**, con sede legale a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279 e partita Iva n. 02392630279, rappresentata da _____, in qualità di _____, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione presso la quale elegge domicilio;

di seguito congiuntamente definite le Parti

Premesso che

- la *“Carta europea delle lingue regionali o minoritarie”*, conclusa a Strasburgo il 5 novembre 1992 e sottoscritta dall'Italia il 27 giugno 2000, prevede, tra i vari principi, il rispetto dell'area geografica di ogni lingua regionale o minoritaria, facendo in modo che le divisioni amministrative già esistenti o nuove non ostacolino la promozione di tale lingua regionale o minoritaria;
- la Costituzione italiana, all'art. 6, dispone che *“la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”*;
- con la legge del 15 dicembre 1999, n. 482 *“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”*, in attuazione del citato art. 6 della Costituzione, sono state introdotte norme per la tutela della lingua e della cultura della popolazione parlante friulano (art. 2);
- la citata legge del 15 dicembre 1999, n. 482 dispone che:
 - 1) *“Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere”* (art.3, c.3);
 - 2) *“Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni o le provincie in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette provincie possono*



determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche” (art. 14);

- 3) “[...] negli uffici delle amministrazioni pubbliche è consentito l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela [...], escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato” (art. 9);

Preso atto che, con particolare riferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia,

- l'Assemblea legislativa regionale ha adottato la legge regionale del 22 marzo 1996, n. 15, recante “Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie”, a tutela della lingua minoritaria friulana;
- il decreto legislativo del 12 settembre 2002, n. 223, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione”, ha stabilito che spetta alla Regione autonoma l'esercizio di tutte le funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 15, L. n. 482/1999, e di ogni altra disposizione in merito alla disciplina dello svolgimento di compiti delle amministrazioni pubbliche locali;
- l'Assemblea legislativa regionale ha adottato la legge regionale del 18 dicembre 2007, n. 29, recante “Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana”, ai fini della tutela, della valorizzazione e della promozione della lingua friulana;
- ai sensi dell'art. 6, c. 66, della legge regionale n. 4/2001, nel quadro dell'azione regionale del Friuli-Venezia Giulia, per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e allo scopo di coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di politica linguistica, l'Amministrazione regionale ha deciso l'istituzione dell'*Agjenzie Regionâl pe Lenghe Furlane* (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana – nel prosieguo, anche “ARLeF”) organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, costituito con il D.P.Reg. n.0102/Pres. del 19 aprile 2005 (mediante il quale è stato approvato anche il relativo Statuto), avente i seguenti compiti:
 - 1) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;
 - 2) svolgere funzioni di indirizzo per l'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione agli interventi per la tutela della lingua friulana;
 - 3) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e promuovere la



- costituzione di un Albo dei soggetti riconosciuti per l'attività culturale e scientifica svolta in tale ambito;
- 4) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;
 - 5) promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana;
 - 6) svolgere un'attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto dell'Amministrazione regionale per la candidatura della Regione a sede dell'Agenzia europea delle lingue;
 - 7) sostenere le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati particolarmente qualificati, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica;
 - 8) sostenere le produzioni teatrali di qualità in lingua friulana anche attraverso la partecipazione, in qualità di socio, a soggetti pubblici o privati aventi tale finalità istituzionale;
- ai sensi dell'art. 2, c. 2 del suo Statuto, l'ARLeF svolge i sopra citati compiti mediante attività dirette, contributi a soggetti pubblici o a soggetti privati particolarmente qualificati, forme di collaborazione con organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e l'uso della lingua friulana, istituzione di borse di studio;
 - l' ARLeF, inoltre, eroga servizi di traduzione scritta dall'italiano al friulano e di consulenza linguistica a favore degli enti locali, degli enti strumentali e dei concessionari di servizi pubblici, nonché servizi di traduzione scritta dall'italiano al friulano e di consulenza linguistica per i soggetti privati mediante gli Sportelli Linguistici Regionali per la Lingua Friulana disposti a Udine, Tolmezzo (per l'Alto Friuli), Muzzana del Turgnano (per la Bassa friulana), Gorizia (per il Friuli Orientale) e San Vito al Tagliamento (per il Friuli Occidentale);
 - ai sensi dell'art. 6, della legge regionale n. 15/2016 l'ARLeF sostiene la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della festività della "*Fieste de Patrie dal Friûl*" da parte di enti locali in collaborazione con le Pro loco e altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro o a finalità mutualistiche, la quale si tiene annualmente nella giornata del 3 aprile, anniversario dell'istituzione dello Stato patriarcale di Aquileia;
 - l'Assemblea legislativa regionale, in relazione ai dialetti veneti, ha approvato la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5, recante "*Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia*", il cui art. 3, c. 3, dispone che "*La Regione promuove altresì progetti e incontri con le comunità venetofone presenti in Italia [...]*";

Preso atto che, con particolare riferimento alla Regione del Veneto,



- lo Statuto della Regione del Veneto, all'art. 8, c. 3, mette in rilievo il ruolo dell'Amministrazione che, *“consapevole dell'inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo”*;
- la legge regionale 23 dicembre 1994, n.73 prevede che tra i soggetti beneficiari per la concessione di contributi per iniziative di promozione delle minoranze etniche e linguistiche della Regione del Veneto culturali sia costituito un comitato rappresentativo delle associazioni culturali friulane del portogruarese regolarmente costituite, ai fini della presentazione della domanda di concessione;
- la legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, *“Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”*, ha previsto una specifica disciplina allo scopo di tutelare le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio veneto e nei luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato in modo rilevante la medesima matrice culturale;
- il Consiglio Provinciale di Venezia ha riconosciuto i Comuni di San Michele al Tagliamento (Del. Cons. Prov. di Venezia n. 32 del 20.04.2006), Teglio Veneto (Del. Cons.Prov. di Venezia n. 120 del 21.12.2006) e Cinto Caomaggiore (Del. Cons.Prov. di Venezia n. 121 dd.21.12.2006) quali comuni in cui è insediata la minoranza linguistica friulana ai sensi della L. n. 482/1999;
- la lingua friulana è parlata anche in aree circoscritte dei comuni di Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro e Portogruaro;

Richiamati

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 3, c. 4 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 29/2007, il quale dispone che *“La Regione può stipulare intese con la Regione Veneto allo scopo di sostenere la lingua friulana nelle aree friulanofone in essa presenti”*;

Visto che

- con deliberazione n. _____ del _____, la Giunta regionale della Regione del Veneto ha approvato il presente accordo di collaborazione;
- con deliberazione n. _____ del _____, la Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato il presente accordo di collaborazione;

tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.



de5095dd



Art.1.

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione.

Art.2

Oggetto

1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:

- sviluppare iniziative miranti alla piena attuazione delle leggi statali e regionali istituite per la tutela della lingua minoritaria, con particolare riferimento alla componente linguistica friulana presente nel territorio portogruarese del Veneto;
- favorire la cooperazione tra i soggetti firmatari per la salvaguardia del patrimonio linguistico e culturale della componente friulanofona presente nella Regione del Veneto e della componente venetofona presente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- promuovere la conoscenza della lingua friulana e l'uso della sua grafia ufficiale nelle scuole del territorio veneto ove sono presenti comunità parlanti il friulano, anche mediante la proposta di attività integrative;
- supportare le Amministrazioni locali, gli Enti e le Società pubbliche, nonché le Associazioni di categoria operanti nel territorio, affinché siano attuati progetti volti alla promozione della lingua minoritaria, al recupero del patrimonio lessicale desueto e alla pratica del polilinguismo.

2. Eventuali modifiche o aggiornamenti che si rendano opportuni o necessari a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale del presente Accordo, devono essere concordati tra le Parti.

Art.3

Impegni reciproci e responsabilità

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna a:

- a) collaborare, dichiarando la disponibilità propria e di tutti gli Enti attuatori nei limiti delle risorse di personale disponibili, affinché i Comuni della Regione del Veneto riconosciuti ai sensi della L. n. 482/1999, anche per il tramite dei loro Enti strumentali e dei concessionari di servizi pubblici, possano usufruire dei servizi offerti dallo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana gestito dall'ARLeF, con riferimento sia allo Sportello centrale, con sede a Udine, sia allo Sportello per il Friuli Occidentale,



avente sede a San Vito al Tagliamento, per l'erogazione dei servizi di consulenza linguistica, di consulenza toponomastica, di traduzione e di promozione della lingua friulana;

- b) collaborare, dichiarando la disponibilità propria e di tutti gli Enti attuatori, nei limiti delle risorse di personale disponibili, affinché gli organismi riconosciuti dalla L.R. 23 dicembre 1994, n.73, operanti nel territorio portogruarese possano usufruire dei servizi offerti dallo *Sportello linguistico regionale per la lingua friulana* gestito dall'ARLeF, con riferimento sia allo Sportello centrale, con sede in Udine, sia allo sportello per il Friuli Occidentale, avente sede a San Vito al Tagliamento, per l'erogazione dei servizi di traduzione scritta dall'italiano al friulano e di consulenza linguistica, nei limiti e secondo le modalità previste dall'ARLeF e purché la richiesta venga ritenuta coerente con le linee di politica linguistica regionali;
- c) collaborare, dichiarando la disponibilità propria e di tutti gli enti attuatori nei limiti delle risorse di personale disponibili, affinché i Comuni della Regione del Veneto di cui nelle premesse possano accedere ai finanziamenti, erogati dall'ARLeF, finalizzati all'organizzazione di manifestazioni culturali in occasione dell'annuale "*Fieste de Patrie dal Friûl*" ("*Festa della Patria del Friuli*"), nei limiti e secondo le modalità previste per gli enti della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- d) collaborare, dichiarando la disponibilità propria e di tutti gli enti attuatori nei limiti delle risorse di personale disponibili, affinché i Comuni della Regione del Veneto riconosciuti ai sensi della L. n. 482/1999 e gli organismi riconosciuti dalla L.R. 23 dicembre 1994, n. 73, operanti nel territorio portogruarese possano accedere ai finanziamenti erogati dall'ARLeF per la promozione della lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica, nei limiti e secondo le modalità previste per gli enti della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. La Regione del Veneto si impegna a:

- a) promuovere, nell'ambito dei fondi previsti annualmente dalla L.R. 23 dicembre 1994, n. 73, il finanziamento di progetti per lo sviluppo delle attività attinenti l'approfondimento della lingua friulana nelle scuole e nelle Amministrazioni locali del portogruarese;
- b) favorire l'organizzazione di iniziative culturali tese all'approfondimento della lingua friulana nel territorio del portogruarese e delle relative tradizioni storiche, anche attraverso il coinvolgimento delle Università presenti nelle due Regioni, dell'ARLeF e di organismi riconosciuti dalla L.R. 23 dicembre 1994, n. 73, operanti nel territorio portogruarese;
- c) sviluppare, di concerto con la Regione Friuli Venezia Giulia e con il coinvolgimento delle Amministrazioni locali, iniziative di sostegno delle minoranze linguistiche, della storia e della cultura veneta nel territorio friulano, anche mediante l'attuazione di progetti statali e comunitari.

3. Ai fini del presente Accordo, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia incarica l'ARLeF della gestione operativa delle attività, affinché quest'ultimo metta a disposizione proprio personale dotato della specifica professionalità per le attività di cui al presente articolo.



4. Le Parti si impegnano a valutare l'inserimento di criteri premiali per la presentazione di partenariati congiunti tra soggetti delle due Regioni nell'ambito dei finanziamenti inerenti alla tutela e alla promozione del patrimonio linguistico e culturale della componente friulanofona della Regione del Veneto e venetofona della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
5. Le Parti si impegnano ad osservare e a garantire il riserbo proprio e dei propri collaboratori nel merito di informazioni, cognizioni e documenti di natura esplicitamente riservata.
6. La Parti, inoltre, si impegnano a realizzare incontri periodici per una verifica sull'attuazione del presente Accordo, per favorire lo scambio reciproco di conoscenze e per ottimizzare le modalità di collaborazione.

Art.4

Responsabili dell'attività

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:
 - per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: il Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie;
 - per la Regione del Veneto: il Direttore dell'Unità organizzativa competente in materia di lingue minoritarie.

Art.5

Durata dell'Accordo di collaborazione

1. Il presente accordo ha durata triennale dalla data di sottoscrizione, fatta salva eventuale e motivata richiesta di proroga o di rinnovo mediante formale dichiarazione di interesse di entrambe le Parti.
2. Il rinnovo tacito dell'Accordo è escluso.

Art. 6

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, *General Data Protection Regulation (GDPR)*, e del D.Lgs. n.196/2003, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.
2. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.



Art. 7

Recesso

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, hanno facoltà di recedere dal presente Accordo previa comunicazione a mezzo di Posta Elettronica Certificata da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Art. 8

Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale vertenza che dovesse insorgere nel merito della validità, dell'interpretazione, dell'esecuzione o della risoluzione del presente Accordo.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Art. 9

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato e disposto dal presente Accordo, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 10

Sottoscrizione, spese contrattuali e oneri fiscali

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente Accordo, si compone di n.10 articoli.

Firmano

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

(Firmato digitalmente)

Per la Regione del Veneto

(Firmato digitalmente)

